



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1501

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016

N. 170 – 30 gennaio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1501

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016

N. 170 – 30 gennaio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-5 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-17 DELL'ACCORDO	- 3 -
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL	
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1501
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la	Commissione di merito: Formentini (LEGA)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016, volto a rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, della cultura, delle arti, della scienza, della tecnologia e della gioventù e dello sport, nonché dell'informazione.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-5 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-17 dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.

Il disegno di legge, all'articolo 3, reca le disposizioni finanziarie e stabilisce che, agli oneri derivanti dall'applicazione dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri (comma 1).

All'articolo 4 del disegno di legge viene altresì disposto che dalle norme dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1), mentre agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

Per quanto riguarda i contenuti dell'Accordo si segnala che gli articoli dell'Accordo stesso da cui - secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame - derivano nuovi o maggiori oneri sono i seguenti:

- l'articolo 1, che prevede la promozione della collaborazione e i contatti diretti tra le rispettive Università e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del *design*, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, nonché attraverso lo scambio di lettori, di docenti e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari;
- l'articolo 4, che prevede la messa a disposizione di borse di studio e di perfezionamento,
- l'articolo 5, che prevede, tra l'altro, la possibilità di accesso degli esperti alle biblioteche, archivi, musei e laboratori di ricerca,
- l'articolo 6, che prevede la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico (scambi di libri, riviste e oggetti)
- l'articolo 8, che prevede lo scambio e la diffusione di materiale scientifico e tecnologico, nonché di materiale visuale e relativo al settore dell'etno-antropologia
- l'articolo 9, che prevede la cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico, nonché nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore del teatro, della musica e della danza, anche attraverso lo scambio di quattro esperti e artisti per ciascun Paese;
- l'articolo 10, in materia di collaborazione nel settore dello sport;
- l'articolo 13, che prevede l'istituzione di una commissione mista culturale e scientifica, che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri di funzionamento della

Commissione verranno sostenuti tramite risorse disponibili individuate di volta in volta da ciascuna parte contraente.

Gli articoli 14, 15 e 16 dell'Accordo disciplinano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia, la soluzione delle controversie, la durata e la validità dell'Accordo.

Infine l'articolo 17 disciplina le modalità di denuncia, revisione e modifica dell'Accordo.

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La **relazione tecnica** informa che l'onere complessivamente derivante dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo è pari a 230.000 euro a decorrere dall'anno 2023 e valutato in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, mentre dai restanti articoli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico, l'articolo 1 prevede la promozione della collaborazione e i contatti diretti tra le rispettive Università e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del *design*, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, nonché attraverso lo scambio di lettori, di docenti e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari. Gli oneri derivanti da tale disposizione sono quantificati per un totale di 129.780 euro.

La RT chiarisce che, ai fini della stima sopra citata, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri e quantificazioni:

-per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente;

-per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti;

-per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 1.300 euro al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5, che prevedono rispettivamente la messa a disposizione di borse di studio e di perfezionamento, nonché la possibilità di accesso degli esperti alle biblioteche, archivi, musei e laboratori di ricerca, sono stati quantificati in 7.380 euro (articolo 4) e 5.920 euro (articolo 5).

Ai fini del calcolo sono stati utilizzati i criteri sopra citati all'articolo 1.

Le norme dell'articolo 6, che prevedono contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico (scambi di libri, riviste e oggetti), sono state quantificate con un onere di 10.000 euro, mentre quelle derivanti dall'applicazione dall'articolo 8, che prevede contributi per lo scambio e la diffusione di

materiale scientifico e tecnologico, nonché di materiale visuale e relativo al settore dell'etno-antropologia, in 2.000 euro.

Gli oneri derivanti dall'articolo 9 in materia di cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico, nonché nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore del teatro, della musica e della danza, anche attraverso lo scambio di quattro esperti e artisti per ciascun Paese, sono stati quantificati in 64.920 euro.

Gli oneri derivanti dall'articolo 10 in materia di collaborazione nel settore dello sport sono stati quantificati in 10.000 euro, ed è stato stabilito altresì nel medesimo articolo che le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

Infine, l'articolo 13 istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun ogni tre anni. Da tale disposizione è stato valutato che possano derivare oneri per 10.560 euro.

Nella RT si ipotizza l'invio di 4 dirigenti in Camerun nel 2025, di cui 2 del MAECI, 1 del MUR e 1 del MIC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

- Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Yaoundé): € 8.000
- Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440
- Vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120

Nella relazione tecnica si precisa, inoltre, che dagli articoli 15 e 17 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo *ad hoc*, la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A seguire si riporta un quadro di sintesi degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo.

(euro)

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo			
	2023	2024	Dal 2025
ART.1	129.780	129.780	129.780
ART.4	7.380	7.380	7.380
ART.5	5.920	5.920	5.920
ART.6	10.000	10.000	10.000
ART.8	2.000	2.000	2.000
ART.9	64.920	64.920	64.920
ART.10	10.000	10.000	10.000
ART.13 <i>valutati</i>			10.560
Totale valutati			10.560
Totale autorizzati	230.000	230.000	230.000
TOTALE	230.000	230.000	240.560

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun. Parte degli oneri recati dall'Accordo sono valutati in 10.560 euro annui a decorrere dal 2025 e sono riferiti alle spese di missione correlate all'attività di una Commissione mista, istituita dall'articolo 13 dell'Accordo stesso, che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun¹. Le rimanenti spese derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo sono pari a euro 230.000 annui a decorrere dal 2023². Le restanti disposizioni dell'Accordo sono assistite da una previsione di neutralità finanziaria³, mentre agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo ossia, come precisato dalla relazione tecnica, da eventuali modifiche dell'Accordo comportanti nuovi o maggiori oneri, si farà fronte, all'occorrenza, con apposito provvedimento legislativo⁴.

Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare i suddetti importi nonché la tipologia degli oneri ad essi sottostanti, che risultano coerenti con altre leggi di ratifica di Accordi di analogo contenuto⁵. Appare tuttavia necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto

¹ Articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica.

² Articolo 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica.

³ Articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica.

⁴ Articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica.

⁵ Da ultimo, la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

che la Commissione mista di cui all'articolo 13 si riunisca ogni 3 anni - come risulta dalla relazione tecnica, sebbene il testo dell'Accordo non rechi una precisazione in tal senso – e che essa si riunisca per la prima volta in Camerun.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 230.000 euro annui a decorrere dal 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione - nella misura di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 240.560 euro annui a decorrere dal 2025 - dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In proposito, con specifico riferimento alla sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, si rileva preliminarmente che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Tanto premesso, anche prescindendo dalla possibile inclusione del provvedimento in esame nell'elenco degli slittamenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009⁶, tenuto conto della tipologia delle spese previste dal provvedimento, si rileva in primo luogo l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri da esso derivanti e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023. Per le medesime ragioni, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, considerando il carattere triennale delle spese di cui all'articolo 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di prevederne la decorrenza dall'anno 2026. Potrebbe altresì valutarsi l'opportunità di indicare distintamente nell'ambito della disposizione di copertura le disposizioni che determinano oneri configurati in

⁶ Tale disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che formano a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.

termini di un limite massimo di spesa (articoli 1, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo) e le disposizioni per le quali si formula una previsione di spesa (articolo 13 dell'Accordo).

Su tali aspetti, si ritiene, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 2 dell'articolo 3 autorizza, quindi, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione di quelle puntualmente richiamate al precedente articolo 3, oggetto di apposita copertura finanziaria, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 prevede che agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni in parola.